

Associazione "Il Cavalir - Ecomuseo della gente di collina A.P.S."

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

Il giorno di mercoledì 25 maggio 2022, alle ore 18,30, presso la Sala Asquini, in via Lisignana 15 a Fagagna, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Ecomuseo della Gente di Collina "Il Cavalir" A.P.S. con il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche di alcuni articoli dello Statuto al fine di adeguarlo alla riforma del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

La Presidente dell'Associazione, Monica Pinzano, su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea Ordinaria che dichiara validamente costituita in seconda convocazione alle ore 18,36.

Facendo riferimento al D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato in G.U. n. 129 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021 che stabilisce come le Associazioni possano modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria fino al 31 maggio 2022, la Presidente ha constatato che sono presenti nr. 30 soci su nr. 99 aventi diritto al voto (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti).

Le funzioni di Segretaria sono affidate a Chiara Pellicchia.

La Presidente introduce brevemente il motivo della convocazione di una nuova Assemblea a così breve distanza dalla precedente di approvazione del bilancio 2021: l'ufficio regionale per le politiche del Terzo Settore, valutando la conformità del nostro Statuto all'attuale disciplina normativa, ci ha imposto alcune modifiche da apportare con sollecitudine al nostro Statuto pena il mancato inserimento della nostra Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Passa quindi la parola a Liliana De Cecco che procede alla lettura delle modifiche richieste evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Art 5 (ricorso dei soci per espulsione)

Il paragrafo:

"Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso."

Viene sostituito con:

"Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi all'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso. L'Assemblea dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo."

Art.7 (quote associative)

Il paragrafo:

"La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa."

Viene sostituito con:

"La quota o il contributo associativo è intrasmissibile in qualunque caso, sia per atto tra vivi che *mortis causa*."

Art. 12 (compiti dell'assemblea)

Il paragrafo:

" 4. Deliberazione sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;"

Viene sostituito con:

" 4. Deliberazione sull'esclusione degli associati che presentino ricorso;"

Il paragrafo:

" 7. Deliberazione sullo scioglimento dell'associazione,"

Viene sostituito con:

"7. Deliberazione sullo scioglimento, nonché sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione."

Art.19 (dimissioni di membro del direttivo)

Il paragrafo:

"In caso di dimissioni, e recesso da Socio o altro motivo, il Consiglio Direttivo può procedere a cooptare fino ad un massimo di due associati risultanti dall'elenco dei non eletti."

Viene sostituito con:

"In caso di dimissioni e recesso da Socio o per altro motivo, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione dell'amministratore, fino ad un massimo di due associati, attingendo alla graduatoria dei "non eletti" in occasione della procedura di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante."

Art.28 (risorse economiche)

Il paragrafo:

"All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché i fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge."

Viene sostituito con:

"All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del C.T.S.."

Art.31 (bilancio)

Il paragrafo:

"Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo che devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea che deve procedere alla loro approvazione affinché gli aderenti ne possano prendere visione."

Viene sostituito con:

"Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea che deve procedere alla sua approvazione affinché gli aderenti ne possano prendere visione."

La Presidente al termine della lettura pone in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche al nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente provvederà a compiere le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

La Presidente e la Segretaria sono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

La Presidente

Chiara Pellicciola

REGISTRATO a TOLMEZZO, il 07/06/2022
Al N° 418 SE 3 - PRIVATI N.A.

Liquidati € 0,00

consegnato in pari data 07/06/2022

Il Funzionario - 3° area

INGRID TASSOTTI

Paolo De Luca
firma in delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca



Paolo De Luca

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

" Il Cavalîr - ECOMUSEO DELLA GENTE DI COLLINA A.P.S."

TITOLO I - COSTITUZIONE E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 (denominato "Codice del terzo settore") l'Associazione di promozione sociale a tempo indeterminato, denominata "*Il Cavalîr - Ecomuseo della Gente di Collina A.P.S.*", di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione ha sede legale a Fagagna, presso il Palazzo della Comunità (Via Castello). La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione al Registro Regionale delle A.P.S.

TITOLO II – SCOPO E ATTIVITA'

Art.2

L'Associazione ha finalità di carattere educativo, formativo, di ricerca e conservazione della documentazione materiale ed immateriale del patrimonio culturale rappresentativo della cultura di un territorio ed ha come riferimento le comunità locali ivi insediate.

L'Associazione gestisce e promuove le attività secondo linee programmatiche definite annualmente, riscoprendo e valorizzando le attività locali e mettendo in luce la bellezza naturale del territorio con la sua storia, cultura e tradizioni.

L' Associazione mantiene finalità di promozione e sviluppo del territorio collinare. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S. avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti di eventuali enti associati.

Art. 3

L'Associazione, per la realizzazione delle proprie finalità, intende coinvolgere strutture pubbliche e private, attive nell'ambito sociale, culturale, turistico ed ambientale nella realizzazione e gestione di un Ecomuseo quale strumento per la promozione sociale e culturale del territorio.

Si sottolinea inoltre che l'Associazione:

1. favorisce la sensibilizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile delle comunità locali, delle istituzioni culturali, scolastiche e scientifiche, delle attività economiche, degli Enti e delle Associazioni;
2. sostiene la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionale per tramandare testimonianze della cultura materiale ed immateriale, delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative ed agricole;
3. coinvolge attivamente la comunità, attraverso iniziative finalizzate ad uno sviluppo condiviso, sostenibile, compatibile con il territorio e le sue risorse;
4. implementa le conoscenze tradizionali con le tecnologie contemporanee nell'intento non solo di recuperare le tradizioni locali ma anche di sviluppare le loro potenzialità favorendo la

conoscenza e la diffusione dei mestieri e dei saperi immateriali per trasmetterle alle nuove generazioni;

5. educa al rispetto e alla tutela dell'ambiente collinare;

6. sostiene l'educazione alimentare con un approccio alle tipicità locali e storiche;

7. organizza percorsi turistici e culturali volti a far conoscere il territorio e la sua cultura;

8. organizza iniziative culturali ed educative tese al recupero ed alla promozione del patrimonio storico, naturalistico e linguistico;

9. sostiene e promuove attività di ricerca scientifica e didattico-educative riferite alla storia, all'arte, alle tradizioni locali ed all'ambiente.

Le attività di interesse generale si ispirano a quelle elencate art. 5 del C.T.S.:

e) interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281,

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO III – SOCI

Art.4

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivide gli scopi di cui al Titolo II.

Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. L'adesione è a tempo indeterminato e non può avvenire in maniera temporanea, fermo restando il diritto di recesso. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche ed è prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 35 c. 3 del D. Lgs. 117/17.

Lo status di Socio implica il versamento di una quota associativa annuale e i Soci svolgono la propria attività nell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute, entro i limiti definiti dal Consiglio Direttivo.

Art 5

La richiesta di adesione all'Associazione si effettua al Consiglio Direttivo, che delibererà in un tempo massimo di 60 gg. in merito, verificando che l'aspirante Socio sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione

- per dichiarazione di interdizione o inabilità
- mancato versamento della quota associativa
- comportamento lesivo ai danni dell'Associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi all'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso. L'Assemblea dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/17, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli art. 17 e 18 del medesimo decreto.

Art.6

I Soci si suddividono in:

- Promotori: coloro che aderiscono all'atto costitutivo dell'Associazione.
- Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione.
- Sostenitori: Enti o persone che intervengono e partecipano a specifiche iniziative, sia attraverso interventi diretti, sia versando una quota di partecipazione superiore a quella definita dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Sono ammesse soci anche altre Associazioni (altri Enti del Terzo Settore o altre associazioni senza scopo di lucro) purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, a mente dell'art. 35, comma 3 del CTS.

Art.7

L'ammontare della quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. I Soci possono contribuire al finanziamento dell'Associazione anche mediante contributi volontari. Eventuali variazioni della quota associativa avranno decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della deliberazione.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile in qualunque caso, sia per atto tra vivi che *mortis causa*.

Art.8

Tutti i Soci, che al momento dell'assemblea sono in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

1. di voto per eleggere gli organi direttivi;
2. di essere eletti alle cariche direttive;
3. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
4. a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
5. a frequentare i locali dell'Associazione;
6. di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
7. di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

Ogni Socio ha facoltà di richiedere la rescissione dall'Associazione in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta al Presidente e ha valore a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art.9

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Collegio Sindacale/Organo di Controllo
- d) Comitato Tecnico Scientifico

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

TITOLO IV - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.10

L' Assemblea è costituita dai Soci in regola con il versamento della quota associativa e solo questi avranno diritto di voto. I Soci possono delegare la loro partecipazione all'Assemblea ad un altro membro per un massimo di una delega a partecipante.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, con il fine di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per deliberare gli indirizzi generali dell'Associazione per l'anno in corso. La convocazione dell'Assemblea può essere decisa dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 degli associati.

All'Assemblea straordinaria spettano i compiti di modifica dello Statuto e scioglimento con conseguente messa in liquidazione dell'Associazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art.11

L' Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente tramite comunicazione scritta inviata via lettera o altro mezzo telematico almeno 7 giorni prima della riunione.

Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'orario sia della prima che della seconda convocazione.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto per la nomina delle cariche sociali.

Art. 12

L' Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza può essere presieduta dal Vicepresidente o in caso di carica vacante dall'Associato più anziano per iscrizione all'Associazione e per età anagrafica. Compiti dell'Assemblea dei Soci sono:

1. Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
2. Approvazione del bilancio;
3. Deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
4. Deliberazione sull'esclusione degli associati che presentino ricorso;
5. Deliberazione sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
6. Approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Deliberazione sullo scioglimento, nonché sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art.13

L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci (50%+1); in seconda convocazione al fine della validità della stessa, verrà considerata valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.



L'Assemblea straordinaria, in caso di scioglimento dell'Associazione, devolve i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, ad altri Enti del Terzo Settore o ai fini di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. da quando sarà operativo così come previsto dall'art. 9 del C.T.S.

Art.14

Le deliberazioni si rendono in modo palese salvo diversa decisione dell'Assemblea dei Soci. Le votazioni relative alle cariche sociali sono a scrutinio segreto.

Art.15

Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario/Cassiere o colui che ne abbia la delega, il quale provvede alla redazione del verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente e reso disponibile a tutti gli associati. Nel caso di votazioni, la parte di verbale dedicata a tale aspetto, dovrà essere firmata anche dagli scrutatori.

TITOLO V - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per il conseguimento, nell'ambito delle norme statutarie, degli scopi dell'Associazione.

Esso segue gli indirizzi e linee strategiche approvate dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Art.17

La nomina dei membri del Consiglio Direttivo è di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto, secondo quanto viene stabilito dall'Assemblea dei Soci, da un numero minimo di 3 a un massimo di 15 componenti, scelti fra i Soci e rispettando il vincolo del numero di componenti dispari.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, ma può essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, un Vicepresidente ed un Segretario che esercita anche le funzioni di cassiere.

Art.19

In caso di dimissioni e recesso da Socio o per altro motivo, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione dell'amministratore, fino ad un massimo di due associati, attingendo alla graduatoria dei "non eletti" in occasione della procedura di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante.

Nel caso il numero sia superiore, sarà compito dell'Assemblea dei Soci procedere ad integrare il Consiglio Direttivo.

Art.20

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- sottoporre all'Assemblea per la discussione ed approvazione la relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri.

Art.21

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei suoi membri.

La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/Cassiere.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.22

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione.

Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci,

- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

Dura in carica tre anni, ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati consecutivi.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito nelle proprie funzioni dal Vicepresidente.

Art.23

Il Presidente è obbligatoriamente tenuto al rispetto dello Statuto e dello spirito che anima l'Associazione.

Non ha diritto ad alcun compenso se non il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento del suo mandato.

In caso di gravi irregolarità ed inadempimenti può essere sfiduciato e quindi rimosso dall'incarico dalla maggioranza assoluta degli associati.

TITOLO VI - COLLEGIO DEI REVISORI/ORGANO DI CONTROLLO

Art.24

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII - COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO

Art.25

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico/Scientifico composto da tre membri, individuati tra personalità di spicco del mondo della cultura, delle arti e delle scienze, dal Presidente dell'Associazione o suo delegato.

Il Comitato è chiamato a fornire il suo supporto all'elaborazione dei progetti dell'Associazione ed alla valutazione/integrazione di quelli ad essa proposti.

Il Comitato può essere integrato temporaneamente, ove necessario, e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, con altre specifiche professionalità.

I membri del Comitato Tecnico/Scientifico hanno diritto ad un rimborso spese, che verrà stabilito e preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo, sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea.

TITOLO VIII - LE RISORSE

Art.26

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi annuali o straordinari degli associati;
- partecipazioni e contribuzioni dei Soci Sostenitori;
- contributi di privati o enti pubblici;
- rimborsi derivati da convenzioni;
- proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
- altre entrate derivanti dall'attività dell'Associazione.

Le quote associative e le erogazioni sono a fondo perduto.

Il versamento non crea assolutamente altri diritti di partecipazione.

Art.27

Il patrimonio associativo è formato da:

- beni immobili e mobili comunque acquisiti;
- donazioni e lasciti;
- dagli avanzi netti di gestione, che siano destinati ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva delle attività istituzionali dell'associazione.

Art.28

Il patrimonio dell'ente, come specificato dall'art.8, comma 1 del C.T.S. è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del C.T.S..

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ovvero di qualunque altra attività eventualmente esercitata.

Art. 29

L'Assemblea straordinaria, in caso di scioglimento dell'Associazione, devolve i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, ad altri Enti del Terzo Settore o ai fini di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. da quando sarà operativo così come previsto dall'art. 9 del C.T.S.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia



Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.31

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c.1 del D.Lgs. 117/17 l'Associazione dovrà tenere:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea che deve procedere alla sua approvazione affinché gli aderenti ne possano prendere visione.

TITOLO IX - NORMA DI RINVIO

Art.32

L'Associazione può dotarsi di un regolamento per la gestione degli aspetti operativi. Il regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci ed è modificabile in sede di Assemblea.

Per ogni aspetto non contenuto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Chiara Pelliccia

Enrico Putaux

Cup

ST